



COMUNE DI SIMAXIS

Provincia di Oristano

Settore AREA FINANZIARIA
Responsabile: dott.ssa Sedda Ignazia

Responsabile del procedimento: Scanu Stefania

DETERMINAZIONE

Numerazione settore: 239
Numerazione generale: 740
in data 16/12/2022

OGGETTO:

Costituzione definitiva del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività individuale e collettiva dei dipendenti ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21-05-2018 - Anno 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visti i seguenti atti:

1. deliberazione di C.C. n° 25 del 29/07/2021 di approvazione Del Documento Unico di Programmazione 2022/2024 esecutiva ai sensi di legge;
2. deliberazione di C.C. n° 41 del 29/12/2021 di approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022/2024 esecutiva ai sensi di legge;
3. deliberazione C.C. n° 43 del 29/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 – Annualità 2022, esecutiva ai sensi di legge;
4. decreto sindacale n° 1/2022 con il quale si nomina il Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.O.E.L. n. 267/00;

Richiamati i seguenti atti:

1. deliberazione di Giunta Comunale n°48 del 15/05/2019, relativa all'approvazione del Regolamento di disciplina dell'area delle Posizioni Organizzative nel quale sono definiti i criteri "pe onfe ento e e oe e* n* e pos one o* n t " e " e te pe s u one e e pos on o* n t e, fn e' tt h, one e e t n ennt ", secondo quanto stabilito nel CCNL Funzioni locali sottoscritto il 21/05/2018;
2. deliberazione di Giunta Comunale n°51 del 15/05/2019, relativa alla conferma dell'area delle Posizioni Organizzative e venivano forniti indirizzi per la graduazione delle stesse Posizioni Organizzative;
3. deliberazione di Giunta Comunale n°59 del 05/06/2019, relativa alla presa d'atto del nuovo sistema di valutazione del personale in forma associata con l'Unione dei Comuni Bassa Valle del Tirso e del Grighine, da questa approvato con deliberazione della Giunta n°13 del 21/05/2019, nei seguenti documenti:
 - Sistema di Misurazione e Valutazione Performance dei Titolari di Posizione Organizzativa;
 - Sistema di Misurazione e Valutazione del Personale Dipendente;
 - Sistema per la Graduazione della Posizione dei Titolari di Posizione organizzativa;
 - Sistema di Valutazione della performance del Segretario Comunale;
 - deliberazione di Giunta Comunale n°66 del 26/06/2019, relativa alla destinazione, delle risorse per il finanziamento delle posizioni Organizzative, nei limiti e con i criteri di cui al CCNL funzioni locali del 21/5/2018;
 - deliberazione di Giunta Comunale n°5 del 24/01/2022 relativa all'approvazione della nuova determinazione della graduazione delle Posizioni Organizzative;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n°53 del 30/08/2002 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento alla deliberazione di Giunta Comunale n° 25 del 29/05/2021 con la quale si modifica e integra il Regolamento suddetto con l'art. 9-bis istitutivo della figura in dotazione organica del Vice Segretario come previsto dall'art. 97 comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di garantire la continuità dello svolgimento dell'attività amministrativa nei periodi di assenza, vacanza o impedimento del Segretario comunale;

Dato atto che occorre predisporre la costituzione del Fondo di produttività per l'anno 2022;

Richiamati altresì:

- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- il CCNL siglato in data 21.5.2018;
- il nuovo CCNL siglato in data 16.11.2022;

- la deliberazione di Giunta comunale n° 67 del 24/10/2022 avente ad oggetto l'integrazione della parte variabile del Fondo di produttività ex art. 67 del CCNL del 21/05/2018 e indirizzi alla delegazione trattante per la CCDIA 2022;

Premesso che:

- il Comune di Simaxis ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Equilibrio di Bilancio" e il principio del tetto della spesa del personale sostenuta rispetto alla media del triennio 2011-2013;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.5.2018, devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;
- la costituzione di tale fondo risulta di competenza del Responsabile dell'area Amministrativa e Finanziaria;

Ritenuto, pertanto, di procedere nella costituzione del Fondo per l'anno 2022 in adeguamento all'art. 67 del CCNL 21.5.2018;

Richiamato l'art. 33 comma 2, del D.L. n°34/2019, convertito in Legge n°58/2019 (Decreto "Ceset") e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto al salario accessorio così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti nel 2021 rispetto ai presenti al 31.12.2018;

Considerato che l'incremento di cui all'art. 33 D.L. 34/2019 può essere applicato sia al fondo risorse decentrate sia ad incremento del Fondo delle Posizioni Organizzative;

Considerato che il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, all'art. 4 ha previsto "Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi" e considerate la Circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 12 maggio 2014 e il susseguente Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 12 settembre 2014, nei quali viene precisato che "e sono essenziali e non possono spettare nei confronti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria, e sono essenziali e non possono spettare nei confronti delle stesse, con quote minime e percentuali e o sotto forma di contributo e di partecipazione".

Preso atto che tali verifiche e eventuali azioni correttive sono applicabili unilateralmente dagli enti, anche in sede di autotutela, al riscontro delle condizioni previste nell'articolo 4 del D.L. 16/2014, convertito nella Legge di conversione n. 68/2014, nel rispetto del diritto di informazione dovuto alle organizzazioni sindacali;

Ritenuto, pertanto, di procedere ad una verifica straordinaria sulla correttezza dei fondi pregressi ai sensi dell'art. 4 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014 e alla costituzione del Fondo per l'anno;

Dato atto che dalla verifica effettuata sulla correttezza della costituzione e l'utilizzo dei fondi pregressi ai sensi dell'art. 4 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, non sono stati rilevati errori materiali nella costituzione delle risorse decentrate,

Considerato che:

- l'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi per un importo pari ad € **42.476,96**;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 22.5.2018 che prevede che "le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad

personam, compresa la quota di tredicesima, in godimento da parte del personale cessato dal servizio nell'anno precedente", è prevista una integrazione pari a € **505,67**;

- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera b) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 CCNL 2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per € **858,20**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera a) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, per € **1.164,80**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell'art. 79 comma 1 lettera b) del CCNL 16.11.2022 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018, a decorrere dal 01.1.2021 e a valere dall'anno 2021. Ai sensi dell'art. 79 comma 1 lettera d) del CCNL 16.11.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 CCNL 2022 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. Per un totale per € **1.098,50**. Tali somme, ai sensi dell'art. 79 c. 6 del CCNL 2022, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017;
- a seguito dell'affidamento delle posizioni organizzative e della relativa retribuzione di posizione, per gli Enti senza dirigenza, il fondo di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 è stato decurtato della quota delle risorse prima destinate al pagamento dei compensi per il salario accessorio del personale interessato, per un valore pari ad € **2.262,00**;

Tenuto conto che:

- il numero di dipendenti in servizio nel 2022, calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021, pari a 14,75 è superiore al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 pari a 14,00, pertanto, in attuazione dell'art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo risorse decentrate e il relativo limite di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017 deve essere adeguato in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018, per un importo pari ad € 3.824,20;

Si precisa che, in attuazione dell'art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, viene aumentato anche il Fondo Posizioni organizzative per un importo pari a € 3.457,26;

- l'Ente si impegna a modificare la presente costituzione del fondo nel caso di incremento o diminuzione del numero di dipendenti in servizio rispetto al 31.12.2018 e comunque a rideterminare (anche in diminuzione) il salario accessorio complessivo in caso di sopraggiunte modifiche normative, chiarimenti ministeriali, interventi giurisprudenziali, sentenze o pareri di Corte dei Conti sulle modalità di calcolo di tale integrazione;
- Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2022 ai sensi dell'art. 67 commi 1 e 2 del CCNL 21.5.2018, e adeguate alle disposizioni del D.L. 34/2019, risultano pertanto essere pari ad € 47.666,33, di cui € 44.544,83 soggette ai vincoli;

Preso atto che:

- con delibera di Giunta Comunale n° 67 del 24/10/2022 è stato autorizzato l'inserimento delle voci variabili di cui all'art. 67 comma 3 CCNL 21.5.2018 sottoposte al limite dell'anno 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 e pertanto vengono stanziati:
 - a. ai sensi dell'art. 67 comma 4 CCNL 21.5.2018, le risorse economiche derivanti dal calcolo fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari anno 1997 (esclusa la quota riferita alla dirigenza), per un importo pari ad € 2.111,00.
 - b. ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018, le somme destinate al finanziamento delle attività per l'attuazione della Legge Regionale specifica n. 19 del 1997 per € 3.915,00;
 - c. ai sensi dell'art. 67 comma 5 lett. b) CCNL 21.5.2018, le somme per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, nonché obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale Art. 56 quater CCNL 2018, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale, per un importo pari a € 2.085,00;

Tali risorse sono destinate al finanziamento degli obiettivi contenuti nel Piano esecutivo di Gestione 2022 unitamente al Piano della Performance;

Si precisa che gli importi, qualora non interamente distribuiti, non daranno luogo ad economie di fondo ma ritorneranno nella disponibilità del bilancio dell'Ente;

Ritenuto:

di integrare le risorse variabili di cui all'art. 67 comma 3 CCNL 21.5.2018, in base alla normativa vigente, degli importi NON soggetti al limite del 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 mediante:

- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018, delle somme destinate alle attività svolte per conto dell'ISTAT per € 729,00;
- iscrizione, ai sensi 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018, delle somme destinate ai cosiddetti incentivi per funzioni tecniche D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per € 7.000,00;
- iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 c. 3 CCNL 2022, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dello 0,22% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 2018. Sul fondo del trattamento accessorio viene inserito un importo pari ad € 872,79;
- iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 c. 1 lett. b) e c. 5 CCNL 2022, le somme di un importo su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018, a decorrere dal 01.1.2021 e a valere dall'anno 2021, quale recupero una tantum dell'incremento 2021 ai sensi dell'art. 79 c.5 CCNL 2022, per € 872,79;
- iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 c. 1 lett. b) e c. 5 CCNL 2022, le somme di un importo su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018, a decorrere dal 01.1.2021 e a valere dall'anno 2021, quale recupero una tantum dell'incremento 2021 ai sensi dell'art. 79 c.5 CCNL 2022, per € 1.098,50;

Considerato che l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2022 risulta pari ad € 17.811,29, di cui € 8.111,00 soggette ai vincoli;

Vista la Legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: «A *es*o *ee* 1° *stenn* o 015, *e so se est n te nny*, *ente t tt ento e sono so stesso o sono e, t te un po top e un on ope te pe effetto e pe e ente pe o o*», stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

Considerato che il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ssmmii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del

personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Vista la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;

Tenuto conto che nel periodo 2011-2014 risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto deve essere applicata la riduzione del fondo del 2021, pari a € 1.651,45;

Richiamato l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015;
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Visto l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che “ *... e e 1° gennaio 2017, l'importo complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, nel 2016, è pari a € 51.004,38, e deve essere ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.*”

Tenuto conto che nell'anno 2016 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2015 e pertanto non deve essere applicata la riduzione del fondo di € 0,00;

Pertanto:

- l'importo del fondo complessivo 2022 da confrontare con il 2016 e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, risulta pari a € 65.477,62 di cui € 51.004,38 soggette al limite 2016;

Vista la costituzione del fondo per l'anno 2016, che per le risorse soggette al limite, risultava (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017, economie del fondo dell'anno 2015 e economie del fondo straordinario anno 2015), pari a € 54.936,09 e che lo stesso deve essere adeguato in riferimento alle disposizioni del D.L. 34/2019 e di quanto definito nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, per un importo pari ad € 3.284,20, per un totale del nuovo limite complessivo di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 pari ad € 58.760,29;

Vista la costituzione del fondo per l'anno 2022, per le risorse soggetto al limite (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs 75/2017, importi di cui all'art. 67 comma 2 lett.b, economie del fondo dell'anno precedente e economie del fondo straordinario anno precedente), adeguato alle disposizioni del DL 34/2019 e di quanto definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, per un importo pari ad € 3.824,20, per un totale del nuovo limite di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 di € 51.004,38;

Dato atto che ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 il salario accessorio complessivo è stato incrementato di un importo pari a 7.281,46 di cui:

- Fondo risorse decentrate, come indicato nei paragrafi precedenti per € 3.824,20;
- Fondo Posizioni organizzative pari a € 3.457,26;

Considerato che

- il limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 deve essere rispettato per l'amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell'amministrazione, così come chiarito da diverse ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti e dal MEF e RGS;

Preso atto che il fondo 2022 (per le voci soggette al blocco del D.Lgs. 75/2017) non deve essere decurtato poiché non supera il limite del fondo 2016;

Considerato che:

- il totale del fondo (incluse le sole voci soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2022 al netto delle decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € 51.004,38;
- il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2022 tolte le decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € 63.826,17;
- il tetto del salario accessorio di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 nel suo complesso (indennità di Posizione e Risultato, Fondo risorse decentrate e Fondo straordinario) per l'anno 2022 risulta inferiore al 2016 come illustrato nella tabella sotto:

| TOTALE SALARIO ACCESSORIO per rispetto tetto art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017 | | |
|--|-------------------|-------------------|
| | ANNO 2016 | ANNO 2022 |
| Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite | 54.936,09 | 51.004,38 |
| Indennità di Posizione e risultato PO | 41.250,00 | 52.458,17 |
| Fondo Straordinario | 2.250,00 | 2.255,00 |
| Quota di incremento valore medio procapite del trattamento accessorio rispetto al 2018 - Art. 33 c. 2 DL 34/2019- aumento virtuale limite 2016 | 7.281,46 | |
| TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017 | 105.717,55 | 105.717,18 |
| RISPETTO DEL LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO | | OK |

| TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE | | |
|---|------------------|------------------|
| | ANNO 2016 | ANNO 2022 |
| Fondo stabile soggetto al limite | 42.476,95 | 40.720,63 |
| Fondo variabile soggetta al limite | 14.110,59 | 8.111,00 |
| Incremento valore medio di cui all'art. 33 comma 2 D.L. 34/2019 SOLO FONDO RISORSE DECENTRATE | 3.824,20 | 3.824,20 |
| Risorse fondo prima delle decurtazioni | 60.411,74 | 52.655,83 |
| Decurtazioni 2011/2014 | 1.651,45 | 1.651,45 |
| Decurtazioni operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE FONDO DELL'ANNO PER RISPETTO LIMITE | 58.760,29 | 51.004,38 |
| Decurtazioni per rispetto 2016 | | 0,00 |

**RISORSE FONDO DOPO LE
DECURTAZIONI**



51.004,38

- che il presente provvedimento diventerà esecutivo solo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, da parte del servizio finanziario cui si trasmette di competenza;
- di trasmettere la presente al Revisore dei Conti per la certificazione di competenza;
- di trasmettere la presente alle Organizzazioni Sindacali Territoriali e alle RSU per opportuna conoscenza e informazione.